

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO
(PROVINCIA DI SAVONA)



REGOLAMENTO
SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con D.C.C. n. 2 DEL 29.02.2000

Modificato con D.C.C. n. 2 DEL 27.02.2002

Modificato con D.C.C. n. 17 DEL 05.04.2006

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI¹

ARTICOLO 1 – PERTINENZE

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, oltre quelle indistintamente iscritte a catasto con l'immobile principale, anche quelle distintamente iscritte a catasto se appartenenti alle seguenti categorie catastali: C2 – C6 – C7 . Tale assimilazione opera limitatamente ad un massimo di una unità immobiliare per ciascuna tipologia (1 C1; 1 C6; 1 C7), a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario dell'abitazione nella quale dimora abitualmente, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o locatario finanziario, della pertinenza, e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. Si considera in ogni caso pertinenza quella asservita all'immobile principale mediante atto notarile (es. “Legge Tognoli”)
- 1 bis L'asservimento esclusivo e durevole sussiste solo nel caso in cui la pertinenza e l'immobile principale si trovino nello stesso edificio o complesso immobiliare, ovvero ad una distanza non superiore a metri 100, con la sola eccezione dell'asservimento costituito con atto notarile che può prescindere²
2. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Dlgs. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dalla legge. Tuttavia l'agevolazione di cui al comma 1 consente di beneficiare dell'aliquota ridotta, se deliberata dal Comune per l'abitazione principale, e di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze, come sopra definite, la parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari.
4. Al fine di usufruire delle citate agevolazioni, il contribuente ha l'onere di presentare agli uffici del Comune, entro il 31 dicembre del primo anno di imposta per il quale usufruisce dell'agevolazione, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (*) ai sensi dell'art. 2 del DPR 403/1998, da cui risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità di cui ai commi precedenti, nonché l'impegno a comunicare tempestivamente l'eventuale sopravvenuta carenza del medesimo.
- 4 bis Per le pertinenze ubicate al di fuori dello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione principale, entro la distanza consentita di metri 100, di cui al precedente comma 1 bis, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio cui al precedente comma 4 deve includere la dichiarazione che la pertinenza è asservita all'abitazione principale in modo esclusivo e permanente³
5. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento all'anno di imposta 2000 e successivi.

(*) Autocertificazione con fotocopia carta d'identità

¹ Approvato con delibera consiliare n. 2 del 29/02/2000 con effetto dal 01/01/2000

² Comma introdotto con delibera consiliare n. 2 del 27/02/2002 con effetto dal 01/01/2002

³ Comma introdotto con delibera consiliare n. 2 del 27/02/2002 con effetto dal 01/01/2002

ARTICOLO 2 – IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO A PARENTI⁴

1. Sono considerate abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che ai fini della detrazione di cui all'art. 8 del DLgs 504/1992, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come consentito dall'art. 59 comma 1, lettera e) del Dlgs. 446/1997, stabilendo quale grado di parentela il seguente: parenti fino al secondo grado incluso⁵.
2. La sussistenza del requisito deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 45 del DPR 445/2000, da presentarsi al Comune entro il 31 dicembre del primo anno di imposta per il quale si usufruisce dell'agevolazione, contenente tutte le informazioni necessarie ed in particolare gli identificativi catastali dell'immobile, i dati anagrafici e di parentela del comodante e del comodatario, la durata convenuta del contratto di comodato.

ARTICOLO 3 – IMMOBILI LOCATI COME ABITAZIONI PRINCIPALI⁶

1. Nel caso in cui venga stabilita una aliquota ridotta per gli immobili locati a soggetti che la utilizzano come abitazione principale la sussistenza del requisito deve essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 45 del DPR 445/2000, da presentarsi al Comune entro il 31 dicembre del primo anno di imposta per il quale si usufruisce dell'agevolazione, contenente tutte le informazioni necessarie ed in particolare gli identificativi catastali dell'immobile, i dati anagrafici del conduttore e del locatario, la durata convenuta del contratto di locazione, la data di stipula e gli estremi di registrazione del medesimo.

⁴ Articolo introdotto con delibera consiliare n. 2 del 27/02/2002 con effetto dal 01/01/2002

⁵ Comma 1 dell'art. 2 così modificato con delibera consiliare n. 17 del 05/04/2006 con effetto dal 01.01.2006 per effetto di nota del Ministero della Economia e delle Finanze del 6.07.2005. Il testo previgente era il seguente: *“Sono considerate abitazioni principali, sia ai fini dell'applicazione dell'eventuale aliquota ridotta che ai fini della detrazione di cui all'art. 8 del DLgs 504/1992, le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come consentito dall'art. 59 comma 1, lettera e) del Dlgs. 446/1997, stabilendo quale grado di parentela il seguente: parenti **ed affini** fino al secondo grado incluso.”*

⁶ Articolo introdotto con delibera consiliare n. 2 del 27/02/2002 con effetto dal 01/01/2002